

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

Servizio di accertamento e riscossione (ordinaria e coattiva) del Canone Unico Patrimoniale (CUP)

Comune di Montalto Dora (TO) - Durata anni tre

CIG: [BAB2169CE3] - Repertorio n. [●] - CPV: [79940000-5 - Servizi di riscossione]

TRA

Il Comune di Montalto Dora (TO), C.F./P.IVA [●], con sede in Piazza 4 Novembre n. 3, 10016 Montalto Dora (TO), in persona del Responsabile del Servizio Finanziario/RUP [●], domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (di seguito "Comune" o "Amministrazione concedente");

E

La società/impresa [●], C.F./P.IVA [●], con sede legale in [●], iscritta al Registro Imprese di [●] n. [●] e all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997 n. [●], in persona del legale rappresentante [●] (di seguito "Concessionario");

PREMESSE

- a) il Comune intende affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del Canone Unico Patrimoniale (CUP), come definito negli atti di gara;
- b) il valore stimato della concessione è pari a euro 39.200,00 (IVA esclusa) per l'intera durata, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica; la base economica è un aggio a base di gara del 40% sul riscosso netto;
- c) con decisione a contrarre n. [●] del [●] il Comune ha indetto procedura aperta su piattaforma SINTEL, pubblicata su PVL ANAC, per l'affidamento del servizio;
- d) all'esito della procedura, con provvedimento di aggiudicazione n. [●] del [●], il servizio è stato aggiudicato al Concessionario;
- e) il Concessionario dichiara di conoscere e accettare integralmente Disciplinare, Capitolato tecnico, Schema di contratto, chiarimenti e tutta la documentazione di gara, nonché la propria offerta tecnica ed economica.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Definizioni

- “CUP”: Canone Unico Patrimoniale e relative componenti, come disciplinate dalla normativa vigente e dagli atti comunali.
- “Riscosso”/“Somme riscosse”: importi effettivamente incassati a qualsiasi titolo connesso al CUP (canone, sanzioni, interessi), al netto di rimborsi e storni.
- “Riscosso netto”: Somme riscosse al netto di rimborsi/storni e di somme riscosse per conto di terzi o non costituenti entrata comunale; ulteriori specificazioni sono contenute nel Capitolato tecnico.
- “Aggio”: percentuale del riscosso netto spettante al Concessionario quale remunerazione del servizio, determinata dall’offerta economica.
- “Minimo garantito (MG)”: importo minimo annuo garantito al Comune, ai sensi dell’art. 5.

Art. 2 - Oggetto della concessione

1. Il Comune affida in concessione al Concessionario, che accetta, il servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del CUP sul territorio comunale, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.
2. Il servizio comprende, a titolo esemplificativo: gestione banche dati; attività di accertamento e liquidazione; emissione e notifica degli atti; incasso; rendicontazione; riversamenti; riscossione coattiva; gestione del contenzioso secondo quanto stabilito nel Capitolato.
3. Il Concessionario svolge il servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con assunzione del rischio operativo, nel rispetto delle norme vigenti, degli atti comunali e delle previsioni contrattuali.

Art. 3 - Documenti contrattuali e gerarchia

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:
 - Disciplinare di gara;
 - Capitolato tecnico;
 - Offerta tecnica del Concessionario;

- Offerta economica del Concessionario e PEF-S presentato in gara;
- Verbale di consegna/avvio del servizio;
- Chiarimenti e integrazioni di gara, se ricevuti.

Art. 4 - Durata, avvio del servizio, proroga tecnica

1. La concessione ha durata di anni tre (36 mesi) decorrenti dalla data effettiva di avvio del servizio risultante da apposito verbale di consegna sottoscritto dalle Parti (data presunta di avvio: [01/05/2026], data presunta di scadenza: [30/04/2029]).
2. Per “annualità contrattuale” si intende ciascun periodo di 12 mesi consecutivi decorrente dalla data di avvio; la durata di 36 mesi comprende tre annualità contrattuali complete.
3. È ammessa la proroga tecnica, nei limiti di legge e degli atti di gara, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura e comunque per un massimo di 6 mesi, con atto espresso del Comune.

Art. 5 - Aggio, minimo garantito e modalità di calcolo

1. L'aggio spettante al Concessionario è pari a [●]% del riscosso netto (aggio a base di gara 40% ribassato in sede di offerta).
2. Il Comune liquida mensilmente l'aggio al Concessionario dietro presentazione, da parte di quest'ultimo, della fattura, contestualmente alla rendicontazione mensile. Le liquidazioni hanno natura di acconto, salvo conguaglio al termine di ciascuna annualità contrattuale.
3. Il Concessionario è tenuto a garantire al Comune, per ciascuna annualità contrattuale, un minimo garantito (MG) non inferiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00), inteso quale entrata netta minima a favore dell'Ente.
4. Verifica e conguaglio MG: entro 30 giorni dalla chiusura di ciascuna annualità contrattuale il Comune procede alla verifica del rispetto del MG e del tetto di aggio liquidabile di cui all'art. 4, comma 6, del Capitolato. In caso di acconti eccedenti l'aggio liquidabile, il Concessionario provvede entro 15 giorni mediante nota di credito e/o restituzione e/o compensazione sulle fatture successive, a seconda della procedura concordata.
5. In caso di proroga tecnica, il MG è riproporzionato in dodicesimi (15.000,00/12 per ciascun mese, o pro-rata su base giornaliera in caso di frazioni di mese), salvo diversa disposizione nell'atto di proroga.
6. Il Concessionario non può applicare ai contribuenti oneri ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla normativa e dal Capitolato; spese di notifica/spedizione e spese vive sono gestite secondo legge e Capitolato.

Art. 6 - Versamenti e rendicontazione

1. Il Concessionario organizza la riscossione ordinaria e coattiva secondo le modalità previste dal Capitolato, garantendo l'utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla normativa e assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. I versamenti relativi alle entrate oggetto della concessione sono effettuati dagli utenti/contribuenti esclusivamente su apposito conto intestato all'Ente, secondo le modalità indicate negli avvisi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. E' in ogni caso vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario, sotto qualsiasi forma.
3. Il Concessionario è autorizzato ad accedere in consultazione ai flussi di incasso relativi ai conti utilizzati per la riscossione, ai fini della registrazione dei pagamenti, della riconciliazione e della predisposizione delle rendicontazioni periodiche.
4. Il Concessionario trasmette all'Ente, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, un rendiconto analitico degli incassi e delle movimentazioni.

Art. 7 - Sistema informativo, interoperabilità e proprietà dei dati

1. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire e mantenere una banca dati completa, dettagliata e aggiornata. I sistemi informativi devono consentire al Comune, in ogni momento, il continuo e completo accesso in via telematica alla banca dati relativa al servizio oggetto di concessione, mediante rilascio delle abilitazioni e credenziali necessarie, con profili e livelli di accesso adeguati alle esigenze di consultazione, controllo ed estrazione dati.

Art. 8 - Obblighi organizzativi e livelli di servizio

1. Il Concessionario garantisce una struttura organizzativa adeguata, con un referente dedicato alla Stazione appaltante e con le risorse dichiarate in offerta tecnica.
2. Il Concessionario assicura la gestione dell'utenza (in presenza e/o da remoto) e la risposta alle richieste del Comune entro i tempi e secondo quanto indicato nel Capitolato e nell'offerta tecnica.

Art. 9 - Obblighi del Comune

1. Il Comune mette a disposizione del Concessionario i dati e le informazioni nella propria disponibilità necessari all'esecuzione del servizio, nei limiti della normativa e del GDPR.

Art. 10 - Subappalto, subaffidamenti, avvalimento

1. Il subappalto è consentito esclusivamente per le prestazioni accessorie ammesse dal Capitolato/Disciplinare (es. stampa e spedizione, notifiche, servizi informatici, attacchinaggio, manutenzione impianti), previa dichiarazione in offerta e autorizzazione del Comune.

2. È vietato il subappalto delle attività che comportano esercizio di poteri pubblici e/o che richiedono l'iscrizione all'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997, salvo quanto previsto per l'esecuzione diretta da parte dell'ausiliaria in caso di avvalimento dell'iscrizione all'Albo, nei termini indicati nel Disciplinare.

Art. 11 - Personale, obblighi lavoristici e sicurezza

1. Il Concessionario applica al personale impiegato nell'esecuzione della concessione il contratto collettivo dichiarato in sede di gara, conforme all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. Il contratto collettivo di riferimento individuato dalla Stazione appaltante per l'attività prevalente oggetto della concessione è il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

In caso di applicazione di diverso contratto collettivo, il Concessionario garantisce e documenta la permanenza delle tutele economiche e normative equivalenti a quelle del contratto collettivo di riferimento..

2. Il Concessionario rispetta il D.Lgs. 81/2008 e adotta le misure necessarie per la sicurezza.

Art. 12 - Garanzia definitiva

1. Il Concessionario costituisce, prima della stipula, la garanzia definitiva nella misura prevista dal Disciplinare e dalla normativa vigente pari al 5% dell'importo contrattuale stimato della concessione, così come quantificato dal Comune in sede di stipula.

2. La garanzia copre ogni obbligazione contrattuale; il Comune può escuterla nei casi previsti e il Concessionario è tenuto al reintegro.

Art. 13 - Polizza assicurativa RCT/RCO

1. Il Concessionario, prima della stipula e comunque prima del verbale di consegna/avvio del servizio, produce polizza assicurativa RCT/RCO valida per tutta la durata (incluse proroghe tecniche), con massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro.

2. Il Concessionario garantisce continuità della copertura e fornisce al Comune, su richiesta, le quietanze di pagamento.

Art. 14 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Concessionario tratta i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.
2. Il Concessionario è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR con separato accordo (DPA) da sottoscrivere prima dell'avvio del servizio; si impegna ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate e a rispettare le istruzioni del Comune.
3. Obbligo di riservatezza su dati e informazioni anche oltre la cessazione del contratto.

Art. 15 - Penali

1. In caso di inadempimenti, ritardi o violazioni, il Comune applica le penali previste nel Capitolato tecnico, art. 18.
2. Le penali non escludono il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

1. Le cause di risoluzione del contratto sono richiamate all'art. 19 del Capitolato.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 18 - Spese a carico del Concessionario

1. Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono compresi imposta di bollo e qualsiasi altra imposta, tassa e diritto previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19 - Comunicazioni e domicilio digitale

1. Le comunicazioni tra le Parti avvengono tramite PEC e/o strumenti digitali indicati dal Comune. Comune: [protocollo.montalto.dora@cert.ruparpiemonte.it] - Concessionario: [PEC].

Art. 20 - Foro competente e rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente e ai documenti contrattuali richiamati.
2. Per le controversie è competente il Foro di Ivrea, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Comune di Montalto Dora (Amministrazione concedente)	Il Concessionario [●]
[Firma digitale]	[Firma digitale]